

Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - pluralità di chiamati – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11150 del 10/05/2013

Accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario da parte di un chiamato - Facoltà di giovare di tale forma di accettazione da parte degli accettanti puri e semplici ovvero decaduti dal beneficio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Ragione dell'imposta di successione ridotta ai sensi dell'art. 69 della legge n. 342 del 2000 - Termine per la dichiarazione di successione scadente prima del 31 dicembre 2000 - Applicabilità delle disposizioni più favorevoli - Esclusione.

In tema di imposta di successione, l'art. 510 cod. civ., per cui possono giovare dell'inventario anche chiamati diversi da quello che ha fatto la dichiarazione, deve essere interpretato nel senso che i beneficiari non sono quelli che hanno accettato l'eredità puramente e semplicemente, nè quelli decaduti dal beneficio, perchè la redazione dell'inventario non può attribuire agli altri coeredi una posizione giuridica che essi non siano più in grado di acquistare; ne consegue che la contribuente che abbia accettato con beneficio di inventario ma solo per conto dei figli ed invece puramente e semplicemente per sé, era tenuta, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del d.lgs n. 346 del 1990 (nel testo vigente "ratione temporis"), a presentare la dichiarazione di successione entro sei mesi dalla devoluzione ereditaria, non potendo perciò godere del trattamento più favorevole di cui all'art. 69 della legge n. 342 del 2000, riservato alle dichiarazioni di successione con scadenza posteriore al 31 dicembre 2000.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11150 del 10/05/2013